



STUDIO TECNICO

Geom. INCORVAIA Marco

VIA SANT'ANTONINO N. 66, 10139 TORINO - TEL. 0116995090

www.studioincorvaia.net e-mail studioincorvaia@libero.it

P.I. 07938050015 - C.F. NCR MRC 76P02 F335H
N.7754 ALBO PROFESSIONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un professionista iscritto ad un Albo (Geometra, Geometra laureato) o ad un Ordine professionale (Ingegnere o Architetto), nominato dal Committente dei lavori affinché verifichi la corretta esecuzione dei lavori appaltati ad una Impresa (ovvero: l'Appaltatore). Il Direttore dei Lavori opera quindi per il Committente e quale controllore, non può avere alcun rapporto di subordinazione con l'Appaltatore.

Quali sono le sue responsabilità in caso di difetti dei lavori di manutenzione?

In caso di contestazione sulla regolare esecuzione del lavoro appaltato e di inerzia dell'Appaltatore invitato a correggere i vizi lamentati dal Committente, quest'ultimo può fare causa all'Appaltatore ed al Direttore dei Lavori.

Fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori?

La Cassazione risponde con la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012: "In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il Direttore dei Lavori per conto del Committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Rientrano pertanto nelle obbligazioni del Direttore dei Lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione della stessa al capitolato e/o alle regole tecniche, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che possono verificarsi".

Il Direttore dei Lavori, pur non essendo l'esecutore materiale dell'intervento, deve garantirne la regolare realizzazione.

Il professionista non si sottrae quindi a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo e, quale responsabile tecnico dell'opera e dei tempi di realizzazione dei lavori, ne ha l'alta sorveglianza con visite periodiche per accertarne la regolare esecuzione fino al collaudo dei lavori stessi.

